



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

ORDINANZA N. 17 DEL 17-03-2020

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO

Oggetto: EMERGENZA COVID-19: Provvedimenti inerenti alle piste ciclo-pedonali.-

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30/01/2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Richiamato il D.P.C.M. in data 08/03/2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" così come modificato ed integrato con il D.P.C.M. in data 09/03/2020 che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

Visto, altresì, il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Atteso che i predetti D.P.C.M. dell'8/03/2020, del 09/03/2020 nonché quello dell'11 marzo 2020 hanno lo scopo di scongiurare ogni possibile occasione di contagio e, pertanto, pongono come obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone;

Considerata l'evolversi della situazione epidemiologica nonché il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale;

Attesa la necessità di evitare le occasioni di assembramento di persone lungo le piste ciclo-pedonali presenti nel territorio comunale;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per prevenire, contenere e contrastare la diffusione dell'infezione COVID-19 ai fini della salvaguardia della salute pubblica e per garantire l'osservanza delle disposizioni di cui sopra;

Rilevata, altresì, la necessità di dover realizzare una compiuta azione di prevenzione, con l'assunzione di ulteriori misure di contenimento dell'evolversi della situazione epidemiologica, individuando precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Atteso che il Comune di Colognola ai Colli è rientrato nell'elenco dei Comuni che registrano casi di contagio;

Ritenuto opportuno adottare ulteriori misure restrittive;

Atteso, pertanto, che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

Visto l'art. 32 della Costituzione Italiana;

Visto, altresì, l'art. 32 della legge 23/12/1978, n. 833, recante: "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", il quale attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

- 1) per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica di consentire la circolazione sulle piste ciclo-pedonali solo nei giorni dal lunedì al venerdì (escluso sabato e domenica) per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità così come previsto dai D.P.C.M. di cui alle premesse fino al 3 aprile 2020 compreso;
- 2) di vietare fino al 3 aprile 2020 compreso la circolazione sulle piste ciclo-pedonali nei giorni di sabato e domenica;
- 3) di vietare fino al 3 aprile 2020 compreso l'utilizzo delle panchine ubicate nel territorio comunale.-

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni ed, inoltre, che venga trasmessa in copia:

- all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Verona;
- al Comando della Polizia Locale dell'Unione di Comuni Verona Est;
- al Comando della Stazione Carabinieri di Colognola ai Colli
- al Responsabile del Settore Servizi Tecnici 2 - Edilizia Pubblica e Patrimonio.-

Manda agli Organi di polizia il controllo e la verifica dell'osservanza della presente ordinanza.-

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.-

RESPONSABILE

f.to CARCERERI DE PRATI CLAUDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-03-2020 al 01-04-2020

Li 17-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nominativo indicato nel certificato di firma

Copia conforme all'originale.
Lì 17-03-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
CONFORTO ELISA